

"ASSOCIAZIONE AVVOCATI LUGHESI"
STATUTO

Denominazione - sede - scopi - durata

Art.1 E' costituita in Lugo, con sede in Lugo, corso Matteotti n. 9.

l'Associazione denominata "Associazione Avvocati Lughesi". Il mutamento della sede nell'ambito del Comune di Lugo non comporta modifica dello Statuto e può essere deliberata dall'Assemblea ordinaria degli associati.

Art. 2 L' associazione ha carattere volontario, è aperta a tutti gli avvocati e ai praticanti della circoscrizione del Tribunale di Ravenna, Sezione distaccata di Lugo ed è liberamente costituita per fini culturali, di impegno civile e sociale. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici.

Art. 3 L'Associazione, culturale, senza fine di lucro, apolitica ed apartitica, opera per il perseguimento dei seguenti scopi:

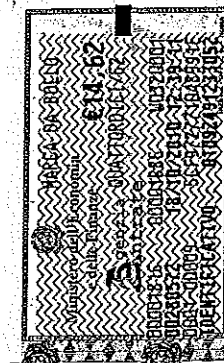
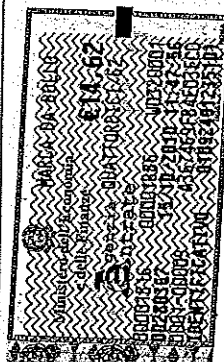
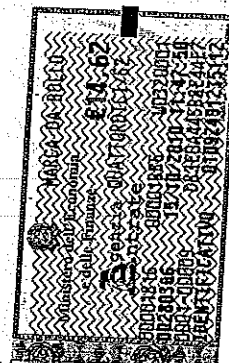
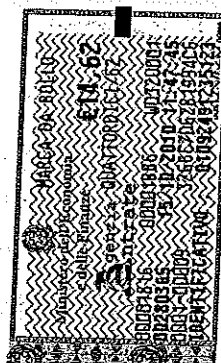
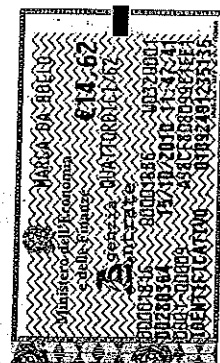
- promuovere ed organizzare attività dirette a migliorare ed accrescere la formazione e l'aggiornamento professionale degli associati;
- svolgere ogni attività diretta a sviluppare ed agevolare l'esercizio della professione forense nell'ambito territoriale della Sezione distaccata di Lugo del Tribunale di Ravenna, anche agendo quale parte proponente nei confronti della magistratura e delle altre componenti l'amministrazione giudiziaria, nel rispetto delle rispettive competenze.

Art. 4 L'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, potrà:

- organizzare convegni, seminari ed incontri di studio nelle discipline giuridiche e di cultura generale, realizzare iniziative ed eventi culturali di ogni tipo, quali convegni, dibattiti, incontri, giornate di studio, cineforum, aventi ad oggetto le tematiche di cui sopra ;
- creare e promuovere vincoli associativi e/o di coordinamento con altre associazioni aventi finalità analoghe, curare i rapporti con agli altri operatori della giustizia (magistrati, personale amministrativo ecc.) e comunque compiere ogni altra attività utile e necessaria.
- effettuare studi e indagini nelle tematiche utili e connesse ai fini associativi;
- curare rapporti con enti pubblici, enti locali ed istituzioni territoriali;
- compiere ogni altra attività utile e connessa con le finalità e gli scopi dell'associazione.

L'associazione, al fine di promuovere e diffondere la propria

ALL. A)



attività, fornirà ampia comunicazione delle proprie iniziative a tutti gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Ravenna (ivi compresi i praticanti), anche non associati, mediante idonei strumenti di diffusione.

Entrate e patrimonio sociale, esercizio sociale.

Art. 5 I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dall'Assemblea ordinaria, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Art. 6 I contributi associativi sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte di nuovi soci.

La quota associativa deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno al Tesoriere dell'associazione.

Per coloro che sono già iscritti al 31 dicembre il pagamento della quota per l'anno successivo può essere effettuato a partire dal 1° gennaio.

Art. 7 L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo, tranne il primo che inizia dalla data di costituzione dell'Associazione e termina al 31.12.2011.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno. Negli otto giorni che precedono l'Assemblea il Tesoriere deve tenere il rendiconto consuntivo definitivo a disposizione di ogni associato che ne domandi copia.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Associati

Art. 8 Possono essere soci dell'associazione tutti gli avvocati ed i praticanti iscritti all'Albo professionale o nei Registri dei praticanti del Tribunale di Ravenna, aventi lo studio nella circoscrizione della Sezione distaccata di Lugo.

Il numero dei soci è illimitato.

L'ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo, che verifica la sussistenza dei requisiti previsti nel presente statuto, ed è subordinata alle seguenti

condizioni:

- presentazione della domanda al Segretario;
- sottoscrizione e pagamento delle quote associative;
- accettazione senza riserve del presente Statuto.

Art. 9 L'acquisto della qualità di associato è subordinato all'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, che deve esprimersi entro quattro mesi dalla sua presentazione, ed al versamento della quota associativa annuale.

La qualità di associato si perde nei casi tassativamente previsti dalla legge e dallo Statuto.

Le quote sociali sono intrasmissibili a qualsiasi titolo.

Art. 10 Ogni socio è libero di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento; il recesso deve essere comunicato al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato non appena quest'ultimo lo riceve, salvo l'obbligo del versamento della quota associativa dell'anno in corso e di quelle arretrate.

Il mancato pagamento della quota associativa entro trenta giorni dalla scadenza del 31 marzo comporta l'automatica esclusione dell'associato moroso, senza necessità di espressa intimazione ad adempiere.

La qualità di associato si perde anche per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo il quale ravvisi che il comportamento dell'associato sia contrario agli scopi ed allo spirito dell'Associazione.

Organi associativi

Art. 11 Sono organi dell'Associazione :

- 1) l'Assemblea degli associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente.

Le cariche previste dallo Statuto sono elettive, non retribuite e possono essere ricoperte solo da associati in regola con il versamento della quota associativa.

Ai componenti degli organi associativi possono essere rimborsate dall'Associazione solo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Oltre ai libri ed alle scritture eventualmente richieste dalla norme civili e fiscali, l'Associazione deve tenere:

- il libro degli associati in cui sono indicati i dati dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro delle assemblee.

Art. 12 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri elettivi che rimangono in carica due anni con possibilità di essere rieletti consecutivamente non più di due volte.

Il numero dei componenti è determinato dall'Assemblea che provvede alla nomina.

Possano essere nominati solo gli associati.

Le decisioni sono prese con voto palese a maggioranza dei presenti i quali devono costituire almeno la metà dei componenti del Consiglio. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo dovrà eleggere al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Tesoriere con funzioni anche di Segretario.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati con votazione a scrutinio segreto. Saranno dichiarati eletti gli associati con il maggior numero di voti ed, in caso di parità, gli associati con maggiore anzianità di iscrizione all'associazione ed, in subordine, con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo professionale o, in ulteriore subordine, per anzianità anagrafica.

Qualora vengano meno uno o più componenti del Consiglio Direttivo, si provvederà alla loro sostituzione in base alla disciplina prevista dal Codice Civile per la sostituzione dei componenti del consiglio di amministrazione della società per azioni.

Art. 13 Il Consiglio Direttivo si adopera per l'attuazione degli scopi associativi e realizza il programma definito dall'Assemblea.

I compiti del Consiglio Direttivo sono i seguenti:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il Rendiconto consuntivo e preventivo e le relative relazioni;
- c) nominare fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere con funzioni anche di Segretario;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio può istituire una o più commissioni fra gli iscritti con il compito di collaborare nella gestione di iniziative ed eventi sotto le direttive del Consiglio medesimo.

Art. 14 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente quando lo ritenga opportuno o quando lo richiedano almeno la metà dei suoi membri senza formalità.

EN

I verbali del Consiglio Direttivo vengono conservati agli atti.

La carica di membro del Consiglio Direttivo ed ogni altra carica all'interno dell'Associazione è ricoperta a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese ai sensi dell'art. 11.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dalla carica in caso di tre consecutive assenze ingiustificate dalle riunioni dello stesso. La decadenza è dichiarata dal Consiglio medesimo, seguendo la procedura di votazione di cui all'art. 12, alla quale non prende parte l'interessato che viene così computato ai soli fini del quorum costitutivo.

Art. 15 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno a maggioranza semplice, rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto una sola volta.

Il Presidente dell'associazione presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

La carica di Presidente viene ricoperta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese ai sensi dell'art. 11.

Art 16 L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione. E' il luogo fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione; è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessario o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati (comunque in numero non inferiore a cinque).

All'Assemblea possono intervenire tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota.

Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto se non sono soci, i membri del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna referenti per la circoscrizione della Sezione distaccata di Lugo.

L'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno potrà essere richiesto da almeno cinque associati, con l'onere di darne comunicazione al Segretario almeno dieci giorni prima dell'assemblea. Il Presidente dovrà integrare l'ordine del giorno e darne comunicazione agli associati almeno cinque

giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l'Assemblea, entro trenta giorni, qualora ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati, con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Art. 17 Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Presidente mediante invio di posta elettronica (e-mail) a tutti i soci e con apposita affissione presso la sala avvocati del Palazzo di Giustizia di Lugo. Non è in ogni caso necessaria la convocazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

L'avviso di convocazione deve contenere giorno, ora e luogo della convocazione nonché l'ordine del giorno, cioè l'elenco degli argomenti che saranno trattati. Tale comunicazione deve essere effettuata con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione dell'Assemblea, salvo termini più brevi in caso di urgenza i cui motivi dovranno essere indicati nella comunicazione di convocazione ed illustrati in apertura dei lavori dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento o cessazione dalla carica, dal Vicepresidente o dal componente più anziano del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 12; le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da altro associato nominato in apertura di Assemblea.

Art. 18 Sia le Assemblee ordinarie, che straordinarie, sono valide in prima convocazione quando siano presenti, o rappresentati, almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

Nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono approvate le proposte che raccolgono la maggioranza semplice dei voti dei presenti, anche per delega, aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione. Fanno eccezione le Assemblee relative alla modifica dello Statuto e quelle relative allo scioglimento dell'associazione e conseguente devoluzione del patrimonio residuo, che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno, rispettivamente, $\frac{1}{2}$ ed $\frac{3}{4}$ degli associati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto.

Ciascun associato può rappresentare in assemblea al massimo altri due associati, con delega scritta da conservare agli atti dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione, che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria, nonché su qualsiasi richiesta o indicazione che le venga sottoposta, eventualmente anche circa la designazione di uno o più candidati alla carica di Presidente che poi verrà eletto, in piena autonomia e senza vincolo alcuno, dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 15.

In questo ultimo caso deve essere richiesta e convocata nel mese precedente a quello in cui si terrà l'elezione del Presidente.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
- b) approvazione o rigetto dei Rendiconti Preventivi e Consuntivi, delle Relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
- c) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- d) redazione/modifica/revoca di eventuali Regolamenti interni;
- e) deliberazione su un ricorso presentato da un socio che è stato radiato.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché sullo scioglimento dell'associazione.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Disposizioni finali

Art. 19 Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 30 aprile all'Assemblea la Relazione, nonché il Rendiconto Consuntivo dell'esercizio trascorso, nonché quello preventivo per l'anno in corso.

Art. 20 L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza alcun fine di lucro, esercitare attività economiche marginali.

E' espressamente vietato l'esercizio di ogni attività commerciale.

Art. 21 La durata dell'associazione è illimitata.

L'associazione non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo.

Tutto il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento dovrà essere devoluto a favore di associazioni di volontariato similari ovvero al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, affinché sia destinato al sostentamento ed alle necessità dei Colleghi bisognosi e meritevoli, prioritariamente del comprensorio lughese.

Art. 22 Il presente Statuto dev'essere osservato come atto fondamentale dell'associazione; inoltre potrà essere modificato solo dall'Assemblea straordinaria dei soci, quando questa lo riterrà opportuno.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni, dalle Disposizioni e da altri atti eventualmente deliberati dagli organi dell'associazione, si fa riferimento alle norme di Legge in materia di associazioni non riconosciute.

Lugo, li 10 18 10 2010